

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1097

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

Norme concernenti l'introduzione dell'obbligo di comando per i colonnelli del ruolo normale unico e per gli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico dell'esercito

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro dei provvedimenti volti al riordinamento dell'Esercito sono stati ricostituiti i reggimenti che hanno preso vita dall'elevazione della struttura ordinativa di preesistenti unità a livello battaglione/gruppo. A tale provvedimento, sia in ambiente politico che in ambiente militare, è stata data particolare importanza per i risvolti positivi sotto l'aspetto storico-culturale, in quanto si richiamano ad una tradizione plurisecolare, e sotto l'aspetto funzionale dei reparti e d'impiego del personale.

In relazione a quanto precede, tenuto conto della necessità di conferire all'incarico di comandante di reggimento il giu-

sto rilievo ai fini dell'avanzamento al grado superiore, si ritiene opportuno prevedere per legge l'obbligatorietà di tale comando.

Attualmente il comando dei reparti a livello plotone/sezione e compagnia/squadrona/batteria è quasi esclusivamente affidato ad ufficiali in servizio permanente effettivo (spe) provenienti dall'Accademia e, limitatamente ai plotoni/sezioni a sottotenenti di complemento di prima nomina o in ferma biennale. La disponibilità dei citati ufficiali in spe, soprattutto nel grado di capitano, è largamente inferiore alle esigenze ordinarie con la conseguenza che molti tenenti e sottotenenti sono destinati a ricoprire incarichi di co-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mando organicamente previsti per il grado superiore. Ciò comporta riflessi negativi sulla funzionalità dei reparti talvolta affidati ad ufficiali non in possesso di adeguata esperienza di comando.

Per superare tale inconveniente si rende pertanto necessario ed opportuno

prevedere per legge un obbligo minimo di comando anche per gli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico delle Armi di durata, peraltro, più limitata (3 anni complessivi) rispetto a quello previsto per gli ufficiali del ruolo normale unico (5 anni complessivi).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nella colonna 3 del quadro I della Tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, in corrispondenza del grado di colonnello sono inserite le seguenti parole: « un anno di comando di reggimento o incarico equipollente ».

2. La disposizione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1993 e si applica ai colonnelli del relativo ruolo aventi anzianità di grado non anteriore alla predetta data.

ART. 2.

1. I capitani del ruolo speciale unico dell'Esercito, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto, dopo l'immissione nel servizio permanente effettivo, almeno tre anni al comando dei reparti, o in incarichi equipollenti, previsti per gli ufficiali inferiori del ruolo normale unico. Del predetto periodo complessivo di tre anni almeno uno deve essere assolto nel grado di capitano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dagli ufficiali immessi nel ruolo speciale unico nel corso dell'anno 1992. Gli ufficiali del predetto ruolo, immessi nel servizio permanente nel periodo che va dall'anno 1984 all'anno 1991 compresi, per essere valutati per l'avanzamento a maggiore devono avere compiuto, nel grado di capitano, almeno un anno di comando di compagnia, squadrone o batteria o incarico equipollente.